



Unione Italiana degli Esperti Ambientali

A margine del D.P.R. 227/2011 e uno sguardo al D.L. 5/2012: un buon progetto da portare a compimento.

Dopo aver pubblicato alcuni articoli del D.L. 5/2012, così detto "Semplificazioni", riportiamo nella Sezione "Normativa - Nazionale" il testo integrale del D.P.R. 227/2011 entrato in vigore il 18 febbraio.

Lo sforzo di riordinare o almeno dare avvio ad un percorso di razionalizzazione di procedure che si sono affastellate, complicandosi, in decenni di interventi normativi non sempre coerenti ed anzi più spesso contraddittori, è opera di per sé meritoria.

Un elemento positivo per tutti vale la pena di essere sottolineato: si avvia un processo di pianificazione delle attività di controllo sui fattori di pressione ambientale, che ci auguriamo sia prodromo sia della definizione dei LETA, con tutto ciò che comporta nella definizione delle risorse delle Agenzie Ambientali (umane, economiche, strutturali), sia finalmente di un coordinamento tra gli organi di vigilanza, che più volte UN.I.D.E.A. ha invocato.

Se proprio dovessimo trovare qualche difetto in chi ha avuto il merito di procedere con grande coraggio è che, già che c'era, poteva averne di più e procedere a più radicali modifiche.

Avremmo voluto, ad esempio, che si stabilissero termini massimi di resa di pareri ambientali da parte dei soggetti titolati, le Agenzie Ambientali e che questi pareri non fossero lasciati nell'attuale limbo della volontà, non sempre univoca degli enti locali e delle regioni, ma che si stabilisse una volta per tutte l'obbligatorietà dei pareri.

Nel contempo avrebbe potuto essere definito un *format standard* per la presentazione dei progetti da parte dei proponenti, in modo da aiutare le realtà tecnico-amministrative meno solide ed evolute ed equilibrare le richieste in tutto il paese ed evitando, per converso, il ricorso a sovrabbondanti richieste inutili.

Non ci pare di aver colto un elemento sostanziale che affianchi le autocertificazioni ambientali previste, ossia la decadenza automatica o almeno il congelamento *ope legis* delle autorizzazioni rilasciate, qualora tali documentazioni risultassero infedeli in modo sostanziale. Ciò eviterebbe l'innescarsi di defatiganti trattative e di veri e propri ricatti occupazionali al momento della verifica negativa, con gli enti locali stretti tra la necessità di tutela dell'ambiente e difesa dell'occupazione. Meccanismi automatici di supporto reddituale di corredo per i dipendenti (CIGS) alleggerirebbero i contenziosi.

Si è data particolare enfasi alla semplificazione in materia di acqua e di rumore. In effetti ce n'era bisogno; ma perché non si è analogamente proceduto per aria e rifiuti?

Le stesse norme sulla VIA, ancorché buone, avrebbero potuto essere, da un lato semplificate e rese meno costose e, dall'altra, rese più cogenti e trasparenti nel rapporto con le popolazioni per evitare l'ormai stabile creazione di *comitati per il no a ...* Il legislatore dovrebbe porsi il problema del perché di questa sistematica prassi: è forse perché le popolazioni vengono a sapere quasi a cose fatte dei nuovi insediamenti o delle opere? Non è forse necessaria la creazione di tavoli nei quali la trasparenza ed il gioco delle parti si possa estrinsecare liberamente, magari con la creazione di soggetti intermediari (all'estero ci sono) per evitare la stesa perdita di credibilità delle istituzioni e delle Agenzie Ambientali?

Alcuni passaggi del decreto potevano essere resi più stringenti, ad esempio: all' art 2 non si fa menzione della impossibilità di valutare uno scarico idrico senza alcuna diluizione e come scarico da un singolo processo produttivo. La norma c'è altrove, ma era meglio qui rafforzarla. Non si fa riferimento al volume dello scarico ed a quello del corpo ricettore; anche in questo caso la norma generale di riferimento c'è, anche se dispersa tra D.Lgs. 152/2006 e nei piani regionali; valeva la pena di rafforzare il dettato.

Il decreto stabilisce la necessità di monitorare i miglioramenti che esso produce o le eventuali difficoltà, ma varrebbe la pena di rendere obbligatoria la rendicontazione periodica al Parlamento ed alle Regioni, da parte di ISPRA ed ARPA.

Ma non ci lamentiamo troppo; va già più che bene così. Piuttosto aspettiamo il legislatore al varco nella redazione dei numerosissimi decreti applicativi che da qui a qualche mese dovranno vedere la

Unione Italiana Degli Esperti Ambientali UN.I.D.E.A.

Sede legale: Via Carlo Conti Rossini, 115 00147 Roma - Segreteria e corrispondenza: Via delle Rose, 3 02100 Rieti
www.unideaweb.it - Cod. Fisc. 97508300015 - P.IVA 01495830687



Unione Italiana degli Esperti Ambientali

luce: è lì infatti che *“si parrà la sua nobilitate”*. Le premesse positive ci sono tutte, a dimostrazione che i *grand commis* scelti per le funzioni ministeriali sono all'altezza del compito. Speriamo continuo. UN.I.D.E.A. è sempre disponibile a contribuire con idee e stimoli al buon esito del lavoro. (a.z.)